

ORIGINALE

Avv. MARIO RAMPINI
VIALE INDIPENDENZA, 49 - PERUGIA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL'UMBRIA**

Motivi aggiunti

nel ricorso n. 482/2009

per

DEL BUONO CINZIA, [REDACTED]

dente a [REDACTED]

rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Indipendenza, 49, come da procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio

contro

REGIONE DELL'UMBRIA, in persona del Presidente della G.R. e legale rappresentante p.t.

e nei confronti di

MIGLIOSI ASSUNTA, [REDACTED]

3

MOSCONI MAURO, [REDACTED]

FRAVOLINI GIOVANNA, [REDACTED]

[REDACTED]

per l'annullamento

(l'indicazione è progressiva rispetto agli atti gravati con il ricorso introduttivo)

URGENTE
Notificare oggi: 03/2/2010
Perugia, li.....

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
12 FEB. 2010
REG. PROT. 472
REG. RIC. N. 482

STUDIO LEGALE RAMPINI

06121 PERUGIA - VIALE INDIPENDENZA, 49 - TEL. 075 5720724

Cassetta n. 87

E) della determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Umane finanziarie e strumentali della Regione dell'Umbria prot. n. 11647 del 17/12/2009, pubblicata nel B.U.R.U. n. 53 del 29/12/2009 e con la quale, dando atto della legittimità del processo verbale redatto dalla Commissione di concorso e dei relativi allegati trasmessi, è stata approvata la graduatoria *“di merito e dei vincitori come risultanti dall'Allegato “A” parti integranti e sostanziali del presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'avviso di selezione”*;

F) della determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Umane finanziarie e strumentali della Regione dell'Umbria prot. n. 10874 del 30/11/2009, notificata alla Sig.ra Del Buono il 5/12/2009, con la quale, sull'assunto di aver preso atto delle censure avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Regione dell'Umbria ha rivisto la posizione della ricorrente, riformulando il punteggio già assegnato ma nel limitato senso di riconoscere altri p.ti 0,2000 per la voce “titoli di servizio” e p.ti 0,1400 per la voce curriculum (con conseguente avanzamento dalla posizione n. 39 alla posizione n. 33), senza che ciò tuttavia abbia comportato alcuna modifica circa l'esito della preselezione, rimanendo la ricorrente nella graduatoria dei **“non ammessi”** al corso formativo di cui al punto 7 dell'avviso di selezione;

G) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti i *“verbali dei lavori della Commissione”* e dei relativi allegati, nessuno escluso ed in particolare quelli, **non co-**

nosciuti, di cui alla nota del Presidente della Commissione prot. n. 183790 del 27/11/2009 (nona seduta), nonché tutte le Determinazioni Dirigenziali, nessuna esclusa, volte ad approvare gli “scorrimenti” dei candidati in relazione alle graduatorie formatesi nelle diverse fasi procedurali della selezione concorsuale.

Il tutto con riserva di ulteriori motivi aggiunti anche ai sensi dell'art. 1, L. n. 205/2000.

FATTO

Pende innanzi all'Ecc. TAR dell'Umbria il ricorso di cui in epigrafe avente ad oggetto gli atti con i quali, in relazione alla procedura selettiva indetta con D.D. della Regione dell'Umbria 12/6/2008 n. 5054 per la progressione verticale di personale interno per 15 posti disponibili nel profilo professionale di “*Istruttore direttivo amministrativo - Cat. D posizione economica D1*”, la **Sig.ra Cinzia Del Buono** è stata inserita, all'esito della pre-selezione basata sulla valutazione dei “titoli di servizio” e del *curriculum*, nella graduatoria dei “non ammessi” alle ulteriori fasi della procedura (corso-concorso).

L'*iter* selettivo si è, infatti, strutturato attraverso una prima valutazione dei titoli posseduti dai candidati “*volti all'ammissione ad uno specifico percorso formativo selettivo*” sfociata in una graduatoria includente un numero di candidati pari al triplo dei posti assegnati per ogni profilo professionale.

Con il gravame la Sig.ra Del Buono ha sin da subito puntualmen-

te censurato, in via principale e sotto diversi profili, le illegittime determinazioni che l'hanno riguardata, sia in merito ai titoli di servizio vantati, sia (e più in particolare) in merito alla valutazione del proprio *curriculum* e che hanno condotto all'assegnazione di un punteggio finale del tutto inveritiero e manifestamente in contrasto finanche con precedenti valutazioni della stessa Regione dell'Umbria rese in identiche procedure selettive.

Tra le censure di maggiore rilevanza va annotata la mancata previa determinazione da parte della Commissione giudicatrice dei criteri di valutazione in base ai quali sarebbero stati ponderati ed apprezzati i singoli *curricula* di tutti i partecipanti.

Altro profilo di illegittimità si rinviene, poi, nella violazione del canone di condotta stabilito dal Bando (allegato "C") secondo cui l'attività valutativa avrebbe dovuto esternarsi attraverso "*un punteggio globale attribuito dalla Commissione ... adeguatamente motivato, con relazione dettagliata riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarli*" mentre in realtà una siffatta relazione risulta del tutto assente tra gli atti della procedura.

La procedura selettiva ha avuto il suo seguito mediante lo svolgimento del corso di formazione ed il conseguente espletamento della prova pratica e del colloquio finale.

Con la determinazione dirigenziale sub E) è stata, tra l'altro, approvata la graduatoria finale con individuazione dei 15 vincitori

che hanno conseguito la progressione verticale nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo.

Nelle more della procedura e successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo da parte della Sig.ra Del Buono, la Regione dell'Umbria ha rivisto la posizione della ricorrente attraverso un'insignificante modifica della valutazione dei titoli di servizio e del curriculum, senza tuttavia ciò abbia provocato alcuna progressione sostanziale nella graduatoria nella quale la ricorrente è inserita che è e rimane quella dei non ammessi al corso - concorso.

Anche gli atti di cui in epigrafe, illegittimi quanto ingiusti e lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, vengono in questa sede impugnati sulla scorta dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. - Tutti gli atti della procedura selettiva adottati successivamente al ricorso introduttivo promosso dalla Sig.ra Del Buono risultano *in primis* illegittimi **in via derivata** per illegittimità degli atti con i quali la ricorrente è stata estromessa dalla graduatoria degli idonei alla partecipazione al corso-concorso.

I motivi enucleati nel gravame introduttivo consentono infatti di evidenziare l'assoluta arbitrarietà delle valutazioni condotte dalla Commissione giudicatrice che, in palese dispregio delle regole poste non solo a livello di principi generali delle procedure selettive, ma anche dallo specifico Bando della selezione *de qua*, ha

disconosciuto la posizione curriculare della Sig.ra Del Buono giungendo all'attribuzione di un punteggio contrastante (oltre che con la logica ed il buon senso) con quello attribuito in precedenti concorsi interni per progressioni verticali aventi identico contenuto e strutturati sulla scorta di medesimi elementi di valutazione.

Così come già sottolineato nel ricorso introduttivo, è evidente infatti che non si può trovare alcuna ragionevole giustificazione alla circostanza che la stessa candidata riceva un punteggio notevolmente deteriore nell'ambito di una procedura successiva ed in relazione alla quale l'elemento curriculare, per forza di cose, non può che essere apprezzato con maggior punteggio in ragione delle ulteriori esperienze professionali *medio tempore* coltivate nell'ambito lavorativo.

I provvedimenti in questa sede gravati sono, in ogni caso, essi stessi illegittimi **in via diretta**, atteso che a questi ultimi sono direttamente riferibili tutti i motivi del gravame introduttivo, in particolare per quel che concerne la mancata predisposizione, da parte della Commissione giudicatrice, dei criteri di ponderazione e valutazione delle posizioni dei singoli candidati.

Anche alla stregua della documentazione (non) riversata in giudizio dalla Regione dell'Umbria, è oltremodo evidente l'assoluta arbitrarietà dei giudizi e delle valutazioni rese nella procedura che si censura, difettando la stessa sia dei criteri di valutazione enu-

cleati in via preventiva, sia della "*relazione dettagliata riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito*" a determinare i singoli punteggi attribuiti ai candidati relativamente a tutte le fasi procedurali ed a tutte le prove dagli stessi sostenute.

2. - Solo per scrupolo (visto che rimangono del tutto indifferenti rispetto alla posizione sostanziale della candidata Del Buono) meritano una censura nuova e specifica gli atti (della Commissione giudicatrice e dirigenziali) con i quali è stato rideterminato il punteggio della ricorrente.

In primo luogo risulta errato e pretestuoso il presupposto di fondo di una siffatta attività di "riesame" e cioè che sarebbero state sostanzialmente accolti i rilievi espressi nell'impugnativa (*"Precisato, come risulta dal ricorso che la ricorrente Del Buono Cinzia nel merito vanta un diverso riconoscimento dei contenuti del curriculum oltre all'erroneo punteggio attribuito ai titoli di servizio"* D.D. n. 10874 del 30/11/2009).

In realtà, nella specie si assiste ad una limitatissima revisione del punteggio della Sig.ra Del Buono che passa, in maniera del tutto ininfluyente, dal 39° al 33° posto in graduatoria grazie ad altri p.ti **0,2000** per la voce "titoli di servizio" e p.ti **0,1400** per la voce *curriculum*.

Ben diverso sarebbe risultato l'esito del riesame là dove la Commissione avesse inteso prendere atto in maniera effettiva e sostanziale delle censure avanzate dalla ricorrente.

In secondo luogo, la stessa attività di riesame e di revisione dei punteggi della candidata Del Buono è inficiata dai medesimi profili di illegittimità che colpiscono gli atti valutativi compiuti dalla Commissione sia prima che dopo lo svolgimento della fase pre-selettiva, già enucleati nel ricorso introduttivo ed ai quali si fa integrale rinvio.

Nemmeno in questo caso, infatti, è dato sapere sulla scorta di quali criteri di valutazione sia stato “rivisto” il *curriculum* della candidata e soprattutto, quale sia stato l’iter logico-giuridico seguito in concreto dalla Commissione atteso che manca qualunque esternazione al riguardo.

L’attività valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice continua a caratterizzarsi dunque non per essere espressione di discrezionalità, bensì per essere espressione di puro arbitrio.

A ben vedere, del resto, la rivisitazione della posizione della candidata Del Buono effettuata solamente dopo la notifica del ricorso costituisce la prova provata dell’erroneità - se non della grave approssimazione - che aveva già connotato l’attribuzione del punteggio (titoli di servizio e curriculum) della candidata Del Buono.

Vengono pertanto qui di seguito riproposte integralmente le censure già svolte con il ricorso introduttivo e che vanno altresì riferite agli atti in questa sede gravati.

“I - Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione degli artt. 4 e ss. del bando della procedura e del relativo allegato “C”. Eccesso di potere per: carenza dei presupposti, travisamento della fattispecie, difetto di adeguata istruttoria, contraddittorietà.

1.1 - Come anticipato, la Sig.ra Del Buono si è classificata al 39° posto della graduatoria dei “non ammessi” e cioè di coloro che si sono collocati alle spalle dei 45 partecipanti ammessi a frequentare il corso di formazione obbligatorio.

*La posizione è stata determinata dal punteggio finale di **10,7200**, costituito dalla sommatoria di punti **7,9000** per la valutazione dei titoli di servizio (peraltro conteggiate erroneamente, sottraendo tre mesi di servizio e, quindi, un minor punteggio di 0,15) e punti **2,82** per la valutazione del curriculum.*

Alla stregua di quanto risulta dalla graduatoria pubblicata (unico atto amministrativo allo stato conosciuto dalla ricorrente), la Sig.ra Del Buono risulta essere stata oltremodo penalizzata proprio in relazione alla “valutazione del curriculum”, atteso che sono stati palesemente disconosciuti:

- la pluriennale attività lavorativa svolta presso la Regione dell’Umbria;*
- la specificazione dei servizi prestati e delle funzioni ed attività esercitate;*
- lo svolgimento delle altre attività professionalmente attinenti al profilo messo a concorso;*
- nonché il possesso di una molteplicità di titoli professionali medio tempore acquisiti.*

*Per quel che verrà qui di seguito rilevato in merito, quanto meno, ai profili più significativi del curriculum della candidata, l’attribuzione di **punti “2,82”** per l’elemento della valutazione curriculare è a dir poco offensiva nei riguardi di*

quest'ultima, oltre a porsi in aperta ed insanabile contraddizione con precedenti graduatorie stilate, sui medesimi presupposti individuati dal bando che ci occupa, dalla stessa Regione dell'Umbria in relazione a procedure di progressione verticale già svoltesi negli scorsi anni.

*Aperta ed insanabile contraddizione che trascende, tanto è macroscopica la differenza tra le diverse valutazioni, qualunque possibile disquisizione in ordine alla, seppur minima, discrezionalità tecnica di cui può godere una Commissione giudicatrice nell'ambito di procedure di simile natura e che integra, altresì, il più eloquente e significativo sintomo del **travisamento in cui è incorsa la Commissione giudicatrice e della carente istruttoria sottesa al suo agire.***

E così, solo a titolo esemplificativo, vale la pena accennare alle valutazioni operate dalla Regione dell'Umbria circa il curriculum della ricorrente in occasione delle procedure di progressione verticale indette dalla Regione dell'Umbria con il Bando approvato con D.D. n. 12114/2002.

*In particolare, per la progressione in categoria D1, il bando in quell'occasione emanato, prevedeva, **in maniera assolutamente speculare a quanto avvenuto da ultimo**, l'attribuzione di 9 punti per la valutazione curriculare da attribuire e ciò sulla scorta dei medesimi criteri di valutazione.*

*Ebbene, in occasione dell'approvazione della graduatoria avvenuta con D.D. n. 8871 del 1 ottobre 2003 la ricorrente si è vista attribuire **ben 6 punti** per il curriculum vantato ed identico punteggio è stato attribuito all'esito della procedura culminata con la graduatoria approvata con D.D. 9921 del 2003.*

Non è revocabile in dubbio che la valutazione del curriculum vantato dalla ricor-

rente con il punteggio di 2,82 attribuito con i provvedimenti in questa sede impugnati si pone in un così aperto contrasto con le precedenti valutazioni espresse dall'amministrazione, da suscitare, di per sé, il più che fondato convincimento dell'illegittimità dell'intera procedura.

*Ciò anche considerando che il curriculum vantato dalla Sig.ra Del Buono rispetto a quello illo tempore (nel 2003) valutato, **si è nel frattempo inevitabilmente arricchito di ulteriori e nuovi elementi – in termini di esperienze, servizio prestato e titoli acquisiti – che lo rendevano suscettibile di essere apprezzato con un punteggio ancora maggiore rispetto a quello in precedenza ottenuto.***

Rilievo, quest'ultimo, da cui emergono palesi l'incongruità e l'irragionevolezza della valutazione in proposito effettuata nei riguardi dalla ricorrente, nonché l'irreversibile carattere lesivo che la stessa ha prodotto, atteso che sarebbe stata sufficiente l'attribuzione di poco più di un punto in più ai 10,7200 assegnati, per consentire l'inclusione della Sig.ra Del Buono nella graduatoria degli ammessi al corso formativo (l'ultimo in tale graduatoria ha conseguito il punteggio di 11,8800).

*1.2 - Con ogni e più ampia riserva di formulare motivi aggiunti allorché l'amministrazione resistente avrà depositato la documentazione formata dalla Commissione giudicatrice (anche in relazione al raffronto della posizione degli altri candidati collocatisi in posizione utile), sin da ora è comunque possibile affermare che l'amministrazione ha espresso le proprie valutazioni **senza tenere nella corretta considerazione le specifiche e peculiari competenze vantate dalla ricorrente in relazione al profilo messo a***

CONCORSO.

A tale riguardo non si può prescindere dall'esame dei c.d. "criteri di valutazione" contemplati per la valutazione del curriculum dall'allegato "C" del Bando indetto per lo sviluppo verticale della categoria D1 e che vengono di seguito riportati:

"Ai fini della valutazione in questa categoria i candidati debbono descrivere le attività più qualificanti svolte nella propria carriera professionale, anche volte all'innovazione dei processi di lavoro, all'attenzione posta all'utenza ed ai costi delle attività svolte e dei servizi erogati e tese ad evidenziare la specializzazione professionale posseduta rispetto ai contenuti professionali dell'area / profilo professionale messo a selezione.

Vengono in rilievo, quindi, sia la preparazione culturale sia l'esperienza professionale posseduta, nonché la formazione certificata e pertinente acquisita con stages, corsi, seminari, giornate di studio utili alle funzioni proprie della posizione in conferimento.

Nel curriculum formativo e professionale vengono valutati: l'attività svolta, l'attitudine alle funzioni proprie della categoria superiore nonché le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifico rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Va tenuto complessivamente conto del grado di attinenza delle funzioni esercitate con quelle proprie della categoria / posto cui si riferisce la selezione, dei requisiti culturali e professionali di base, acquisiti in corsi di formazione e di aggiornamento in materie proprie o assimilabili a quelle richieste dal posto nonché delle attitu-

dini alle funzioni proprie della categoria superiore, desunte anche dai risultati conseguiti”.

Senza in questa sede riproporre pedissequamente il curriculum professionale allegato all'istanza di partecipazione prodotta dalla ricorrente che, conosciuto ovviamente dall'amministrazione, deve considerarsi come parte integrante e di supporto alle censure del presente atto, si possono individuare diversi travisamenti nelle valutazioni della commissione giudicatrice sostanzialmente riconducibili al palese disconoscimento:

a) delle conoscenze pluri-specialistiche che la Sig.ra Del Buono poteva vantare in materia di biblioteconomia, strumenti comunitari (regolamenti e gestione dei fondi strutturali), programmazione negoziata e accordi di programma quadro;

b) delle attività svolte e significative della posizione superiore come in ordine all'attribuzione alla Sig.ra Del Buono della qualifica di “responsabile del procedimento” con apposita lettera di incarico in ben n. 16 procedimenti relativi alla presentazione di progetti da parte di altrettanti enti locali finalizzati all'ottenimento delle provvidenze di cui al Docup ob. 2.2000 - 06 misura 3.2. bando TAC;

c) di un'attività caratterizzata da una complessità medio-alta deducibile da quanto esposto ai punti precedenti e recante uno spessore ben maggiore di quella propria del profilo attuale di appartenenza, così come quest'ultima è strutturato sulla base delle declaratorie dell'allegato A) al CCNL 1/3/1999;

d) di tutta una serie di relazioni organizzative interne con il personale preposto ai servizi di programmazione comunitaria, controlli e programmazione negoziata, attività relativa alle aree protette, turismo e ragioneria) ed esterne (con-

ferimento della qualifica di R.U.P. dei progetti dei quali era stata attribuita la Responsabilità del Procedimento, e nei rapporti con gli Enti locali nonché con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e del Paesaggio).

La valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice del curriculum della Sig.ra del Buono sulla scorta di quanto precede risulta evidentemente incomprensibile.

Nonostante, infatti, la ricorrente abbia svolto e documentato tutta una serie di competenze e professionalità atte a dimostrare il possesso di un'attitudine alle funzioni proprie della categoria superiore, lo svolgimento di attività professionali e di studio di spessore ben maggiore rispetto a quello proprio della categoria di appartenenza, nonché il possesso di requisiti professionali e culturali in punto di formazione ed aggiornamento assolutamente attinenti alla qualifica da conseguire, la stessa si è vista attribuire appena 2,82 punti ovvero meno di un terzo del punteggio massimo attribuibile per il curriculum vantato dai candidati.

Soprattutto, la ricorrente ha conseguito un punteggio che, in termini comparativi e ribadendo ogni riserva di motivi aggiunti sul punto, stride palesemente con quello attribuito al personale che ha svolto esclusivamente funzioni di segreteria e non ha affatto curato, sotto il profilo tecnico istruttorio e procedimentale, numerose e diversificate attività amministrative.

Da qui discende l'insanabile illegittimità della procedura per i profili evidenziati in rubrica.

II - Violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per: carenza dei presupposti, travisamento della fattispecie, difetto di adeguata istrut-

toria, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

2.1 - Il bando di concorso, allegato C, prevedeva che la valutazione degli elementi sopra specificati avrebbe dovuto essere "fatta in relazione alle caratteristiche e specificità dell'area e del profilo professionale per la quale si concorre" destinata a sfociare in "un punteggio globale attribuito dalla Commissione ... adeguatamente motivato, con relazione dettagliata riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarli".

Nella specie risulta oltremodo evidente che la laconica attribuzione del punteggio numerico (sia quello "totale" che, ovviamente, quello "parziale" riferito al curriculum) non costituiscono modalità sufficiente o idonea ad assolvere all'obbligo motivazionale così come imposto dal bando.

Quand'anche sia stata realmente formata da parte della Commissione Giudicatrice una dettagliata relazione (e sul punto ci si riserva l'integrazione del gravame), a tutt'oggi la Sig.ra Del Buono non è in grado di conoscere le reali ed effettive ragioni sottese ad una valutazione così pregiudizievole per il proprio futuro professionale.

2.2 - Sotto altro profilo, viene in questa sede censurata, sempre in tema di carenza motivazionale, la mancata predeterminazione da parte della Commissione giudicatrice dei criteri di valutazione sulla base dei quali si strutturano i vari elementi di valutazione elencati dall'allegato C per l'attribuzione del punteggio relativo al curriculum.

In altri termini, l'amministrazione opera un macroscopico travisamento concettuale nel considerare quali "criteri di valutazione" quelli che, in realtà, risultano essere i presupposti della valutazione stessa e, nel fare ciò, omette di esternare i veri

e propri "criteri di valutazione" e cioè **omette di indicare al ricorrere di quali specifiche circostanze un determinato elemento di valutazione possa e debba ricevere un determinato apprezzamento piuttosto che un altro.**

Non risulta infatti che la Commissione abbia preventivamente indicato, in sostanza, l'iter logico concettuale alla luce del quale ogni singolo elemento di valutazione di cui si compone la complessa declaratoria di cui all'allegato "C" in ordine alla valutazione del curriculum avrebbe dovuto ricevere specifica valutazione.

Con l'effetto che la valutazione finale si appalesa l'esito di un procedimento assolutamente oscuro ed imperscrutabile.

2.3 - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto con riferimento alla previa individuazione del benché minimo criterio **di ponderazione** tra i diversi elementi di cui, si ripete, si compone la declaratoria espressa dall'allegato "C".

Rimangono infatti assolutamente sconosciuti i processi logico – argomentativi attraverso i quali, in relazione ai nove punti massimi attribuibili secondo il bando, **determinati elementi sarebbero stati valutati con una certa rilevanza ponderale ed altri elementi ancora, con una rilevanza diversa**

Anche sotto tale aspetto pertanto non si può che stigmatizzare l'operato della commissione giudicatrice che ha trovato il proprio esito nei provvedimenti qui impugnati.

III - In via subordinata, eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento della fattispecie, genericità ed indeterminatezza dell'azione amministrativa.

La censura che segue ha valenza concettualmente subordinata al mancato accoglimento dei mezzi di gravame sopra esposti ed è volta a travolgere, se del caso, l'intera procedura selettiva a cominciare dalla lex specialis.

Il Bando della selezione indetta dalla Regione dell'Umbria, riprendendo pedissequamente il "Regolamento sui percorsi verticali di carriera, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1749 dell'11/12/2002, come modificato con DGR n. 1319 del 27/7/2007", ha individuato per l'elemento curriculare, come sopra visto, tutta una serie di elementi di valutazione senza, tuttavia, fornire la previa indicazione delle "chiavi di lettura" alla stregua delle quali i suddetti elementi di valutazione avrebbero dovuto ricevere specifica ponderazione ai fini dell'attribuzione del punteggio numerico e ciò anche predisponendo, se del caso, appositi sotto-elementi e sotto-criteri di valutazione

*Analogamente a ciò che accade in materia di procedure di appalto, costituisce ormai un principio generale in materia di procedure selettive quello secondo il quale la discrezionalità di cui dispone la commissione giudicatrice deve essere il più possibile limitata e **tale condizione è resa possibile solo laddove sia la stessa lex specialis ad individuare, non solo (ovviamente) gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione, ma anche gli stessi criteri di valutazione e di ripartizione ponderale del punteggio che devono essere applicati dalla commissione giudicatrice.***

Rilievo, quest'ultimo, che acquisisce ancor maggior peso là dove, come nel caso di specie, la ripartizione ponderale tra i vari elementi difetti del tutto ed il punteggio attribuibile sia "aperto" e cioè sia ricompreso in un range di un minimo e di un

massimo.

Il bando della procedura in esame manca di qualunque elemento di tale natura e tale circostanza fa sì che il giudizio espresso dalla commissione non si sia caratterizzato quale esercizio di discrezionalità tecnica, bensì quale esercizio di un puro arbitrio”

PQM

Si conclude per l'accoglimento dell'impugnativa nel suo complesso proposta e, quindi, per l'annullamento degli atti impugnati.

Con ogni conseguente pronuncia in merito alle spese di giudizio.

Ai fini della determinazione del c.d. contributo unificato, si dichiara che per effetto del presente atto di motivi aggiunti non muta la natura della controversia che è e rimane controversia di pubblico impiego.

Perugia, 2 febbraio 2010


(Avv. Marco Rampini)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Perugia, ho notificato copia del suesteso atto a

REGIONE DELL'UMBRIA, in persona del Presidente della G.R. e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Perugia, - 06121 - C.so Vannucci, 96 ivi me-

diante consegna di copia fatta a mani di

~~Questo documento è in carico di ricevere le notifiche~~
[redacted] Perugia 03 FEB. 2010

UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
Daniela Ciangottini

REGIONE DELL'UMBRIA, in persona del Presidente della G.R. e legale rappresentante p.t. e per essa ai suoi procuratori costituiti e domiciliatari Avv. Paola Manuali e Avv. Tiziana Caselli nel domicilio eletto in Perugia, - 06121 - C.so Vannucci, 30 (Avvocatura regionale) ivi mediante consegna di copia fatta a mani di

Scuola
~~Questo documento è in carico di ricevere le notifiche~~
[redacted] Perugia 03 FEB. 2010

UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
Daniela Ciangottini


MIGLIOSI ASSUNTA, [redacted]

[redacted] - ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge

A mezzo del Servizio Postale ai sensi di legge
- 3 FEB. 2010
UFFICIALE GIUDIZIARIO
(L. 104/02 - Libertà)
UNPA COM. E. INF. P. - PERUGIA


MOSCONI MAURO, [REDACTED] -

[REDACTED], ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge



FRAVOLINI GIOVANNA, [REDACTED]

[REDACTED] ivi mediante rimessa di copia fatta a mezzo del servizio postale nei modi di legge



N° 640

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di

del cronologico

il diretto a F. RAYOLINI GIOVANNA

NEL SUONO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4)

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8)

di

Delegato dal comandante del (comando e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

.....
(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.
in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna (9)

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza idoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n°

16405192856/3 del 28/05/11

sottoscrizione dell'addetto al recapito

data

firma


RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

9/02/19

(controfirma dell'impiegato-postale)

Bollo dell'ufficio di distribuzione



(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa.

(6) Segretario, apoderato, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°

(8) Carcere, istituto ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)



P. 0797EP 0506 - Mod. 23 L. - MOD. 04-100 (EX 04501E) - S.L. [3] Ed. 07/05

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi


AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.



Emesso CAD. Euro 3,40

Bollo dell'ufficio
distributore



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compiare in stampatello maiuscolo)

AW. MARIO RAMPINI
Viale Indipendenza n. 49
075 / 5720724
06121 PERUGIA

N° 640 del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di

il BOSSANO CAURO diretto a BOSSANO CAURO

DEL BOSSANO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

- il
- Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- Destinatario persona giuridica (1)
- Curatore fallimentare (2)
- Domiciliatario (3)
- Familiare convivente (4)
- Addetto alla casa (5)
- Al servizio del destinatario (6)
- Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
- Delegato dal direttore del (8)

Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

- Analfabeta Impossibilitato a firmare
- Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.
 in qualità di (10)

- del plico di firmare il registro di consegna (9)
- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza idoneità delle persone abilitate

- affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
- immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n°

76405639525 del 27/10

sottoscrizione dell'addetto al recapito data
 firma [firma]

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

9-2-2010

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo dell'ufficio di distribuzione




- (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.
- (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.
- (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.
- (4) Padre, moglie, nipote, ecc.
- (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa.
- (6) Segretario, dipendente, ecc.
- (7) Via, piazza, corso, n°
- (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
- (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
- (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).
- (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata


N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)



76391519837-9

AG



P.0797EP 0506 - Mod. 23 L - MOD. 04100 (EX 04501E) - Sp. 91 Ed. 07/05

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.


Bollo dell'ufficio
distributore

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AVV. MARIO RAMPINI
Viale Indipendenza n. 49
☎ 075 / 5720724
06121 PERUGIA



N° 640

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di

del cronologico

diretto a MIGLIOSI ASSUNTA

DEL SUONO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3)

Familiare convivente (4) CAO

Addetto alla casa (5) ESILIO

Al servizio del destinatario (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8)

di di

Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

.....

.....

.....

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

.....

.....

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna (9)

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita-comunicazione di avvenuto deposito con racc. n°

640/2285038 del 8/2/10

sottoscrizione dell'addetto al recapito

data 6/2/10

firma [redacted]

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data 09/02/10

(firma del destinatario o di un suo delegato)

[redacted]

(controfirma dell'impiegato postale)

[redacted]

Bollo dell'ufficio di distribuzione

[redacted]

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, delegatario persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente, addetta alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.


(7) Via, piazza, corso, n°

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.



AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°

(Vedi avvertenze per gli uffici)

P 0787/EP 0506 - Mod. 23 L. - MOD. 04100 (EX 0401E) - S.L. [3] Ed. 07/05


Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziarî/Amministrativi


**AVVERTENZE PER GLI UFFICI
DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE**

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

C. A. C. S.



Bollo dell'ufficio distributore



AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a:

(compilare in stampatello maiuscolo)

AVV. MARIO RAMPINI
Viale Indipendenza n. 49
☎ 075 / 5720724
06121 PERUGIA